

come indicatore soltanto la quantificazione della pena. Con la collaborazione dei gruppi dell'opposizione credo che abbiamo fatto di meglio: siamo scesi nella valutazione singola dei reati, trovando in alcuni casi resistenze che non mi sentivo di condividere, ma che, comunque, hanno portato ad un elemento di sintesi che non può che essere preso in considerazione positivamente. Capirei tutto, ma non il fatto di oscurare il provvedimento che è assolutamente indispensabile; qualcuno diceva che spegnere la luce è un ottimo sistema per non vedere ciò che non piace, ma non per vedere quello che si desidera. Se noi rinunciassimo ad un provvedimento che incide almeno per il 25 per cento sulla possibilità di deflazione, che non è la scelta prioritaria, ma un effetto del provvedimento, perderemmo l'occasione di compiere un'operazione per rendere effettiva la portata strutturale delle riforme che realizziamo.

Desidero ringraziare l'onorevole Bonito e gli altri colleghi per le parole di apprezzamento, che naturalmente mi sento di ricambiare in maniera assoluta e con sintonia di valutazioni e di giudizi, rispetto alla semplificazione che a volte fa la stampa sul nostro lavoro che sicuramente meriterebbe un'attenzione di maggiore spessore culturale.

Per quanto riguarda il problema dell'articolo 9, onorevole Marotta, sul quale lei è intervenuto puntualmente e sul quale io desidero richiamare anche l'attenzione dei presentatori degli emendamenti soppressivi, credo vi sia una controtendenza rispetto al discorso generale fatto dall'onorevole Previti e da altri circa l'insufficienza del provvedimento. Si afferma che esso sarebbe stato poco coraggioso nel non toccare una serie di materie, ma poi si chiede di togliere una delega su alcuni provvedimenti penalizzati che la storia processuale del nostro paese ha dimostrato essere assolutamente insufficiente. Allora, se siamo stati timidi, sono perplesso sul fatto che la soluzione sia di percorrere una strada, ancora più timidamente, evitando di intervenire su una materia che incide in misura non irrile-

vante sul tribunale attuale — a parte la composizione monocratica o collegiale del giudice unico futuro — e, soprattutto, per reati di tipo contravvenzionale. Mi sento di respingere le censure di tipo formale, più che sostanziale, intervenute nelle Commissioni, per difforme interpretazione del contenuto normativo dei singoli articoli e, soprattutto, della sovrapposizione dei singoli numeri all'interno di ogni comma che viene descritto dall'articolo 9.

A proposito dell'omogeneità o meno, comunque, ho trovato un difensore d'ufficio molto valido; l'onorevole Marotta ne ha preso atto dicendo che questa è semplicemente una visione che contrasta con i lavori parlamentari, nonché con quanto abbiamo deciso nell'attuale articolo 6 e, invece, rinvia alla possibilità di una presenza di reintroduzione surrettizia di pregiudiziale tributaria.

Ho letto con la doverosa attenzione non soltanto la lettera c), numero 1, ma anche i numeri successivi: se si leggono i numeri 1, 2, 3 e 4 e si sovrappongono « a lucido » si vedrà, innanzitutto, che non esiste una pregiudiziale tributaria e, in secondo luogo, che i criteri di delega sono specificati, perché vi è una serie di meccanismi di incastro e di rinvio, per cui si arriva ad una logica previsione della base minima al di sotto della quale non può essere giustificato il ricorso alla sanzione penale; è contemplata una fase intermedia che prevede una differenziazione tra l'infedeltà della dichiarazione e l'omissione della dichiarazione medesima, nonché un rapporto proporzionale tra il reddito nella sua quantità relativa e nella sua quantità assoluta.

Quando si avanzano dei sospetti, per la verità in maniera problematica — e ciò forse è frutto di uno degli incauti articoli della stampa cui si faceva riferimento —, per quanto riguarda la lettera c), numero 1 del comma 2 dell'articolo 9, in merito alla determinazione dell'entità dell'evasione, si dimentica che anche l'evoluzione interpretativa ha sempre e comunque fatto riferimento anche all'entità reddituale, che prescinde dall'accertamento effettuato dagli organi tributari. In tal

modo, non si rinvia alla valutazione della commissione tributaria competente, perché si tratta di una scelta legislativa e, pertanto, la magistratura ordinaria può autonomamente decidere quale sia l'entità dell'evasione, così come oggi può decidere quale sia l'entità reddituale al di sopra della quale scatta la violazione: oggi vi sono stati due interventi che hanno spostato da 50 a 100 milioni la soglia minima.

Se accettassimo la tesi che viene prospettata da coloro che vedono con sospetto qualunque tipo di intervento penalizzante, ci dovremmo domandare se il reddito debba essere ricostruito dalla commissione tributaria oppure dall'organo giudicante in via ordinaria, riproponendo una pregiudiziale tributaria che invece noi escludiamo esplicitamente.

Mi riservo di intervenire nuovamente durante la discussione degli articoli e faccio un invito ai presentatori degli emendamenti perché rendano più agevole il percorso parlamentare del provvedimento che, anche se non ci lascia soddisfatti, per difetto e non per eccesso, comunque ha bisogno di essere varato rapidamente; mi auguro, pertanto, che possa essere valutato il ritiro degli emendamenti stessi.

Per quanto riguarda l'articolo 11 — e concludo, signor Presidente — si è già valutato e discusso in Commissione...

RAFFAELE MAROTTA. Tre giorni!

PIETRO CAROTTI, *Relatore*... giungendo alla conclusione che probabilmente si è trattato di una cattiva lettura da parte del Senato, perché alla Camera avevamo già notato tale aspetto.

Dal punto di vista regolamentare, tuttavia, il mantenimento dell'articolo 11 non comporta nessuna lacerazione di tipo normativo, ma soltanto un'imperfezione di tecnica legislativa. Ciò, tuttavia, ci risparmia un passaggio al Senato...

RAFFAELE MAROTTA. Tre giorni!

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Onorevole Marotta, controllando le date, ho verifi-

cato che il provvedimento è stato trasmesso al Senato nel 1997 e lo stiamo riesaminando nel 1999; quindi, credere alla tesi dei tre giorni mi riesce un po' difficile, anche nella più ottimistica delle visioni.

Siccome, come ripeto, ciò non ha conseguenze negative e non vi sono sovrapposizioni, né dubbi interpretativi, riproducendo qualcosa che già esiste nella legislazione, si potrà dire che vi è qualche sbavatura tecnica, ma dal punto di vista sostanziale...

ELIO VITO. Abbiamo fatto un vanto della qualità delle leggi!

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Io non mi vanto nemmeno di quelle sulle quali non vi è una ripetizione da parte del Senato; oltre tutto, segnalo che il testo della Camera non conteneva quell'errore dell'articolo 11.

ELIO VITO. La Commissione doveva proporre un emendamento soppressivo!

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Credo, quindi, che una valutazione anche politica — e noi naturalmente produciamo la legislazione...

RAFFAELE MAROTTA. Sono tre giorni!

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Se fossero tre giorni..., ma ho dubbi su questo.

PRESIDENTE. Colleghi, non facciamo salotto, vi prego.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Ho fatto queste precisazioni in sede di replica; valuterò poi nel corso della discussione la possibilità di intervenire sui singoli punti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da parte mia solo pochis-

sime parole che forse è utile pronunciare. Ho scelto di essere presente oggi perché il Governo attribuisce grandissima importanza al provvedimento in esame, un'importanza che va al di là del provvedimento medesimo, nel senso che la depenalizzazione indica una linea precisa — lo ha detto bene il relatore, ma mi sembra che su questo sia d'accordo l'intero Parlamento —, una tendenza, una strada che oggi stiamo aprendo.

In questo senso credo che sia stato compiuto un grande lavoro, avviato — è giusto riconoscerlo — dal mio predecessore, dalla precedente maggioranza ed accelerato dall'attuale maggioranza — se un merito può esserle attribuito — negli ultimi mesi, nei quali si è fatto molto in un clima positivo di collaborazione tra Governo e Parlamento nel suo complesso (mi riferisco alla maggioranza che mi ha eletto e anche all'opposizione).

Il 2 giugno prossimo faremo entrare in funzione una riforma di grande rilievo, quella del giudice unico di primo grado, sulla quale l'onorevole Bonito si è soffermato a lungo, per cui non ho bisogno di aggiungere altro, tranne il fatto che non entrerà in funzione — come saprete — per la parte del processo penale. Questo, da un lato, perché non vi è ancora la riforma del rito, che giace al Senato e che speriamo venga rapidamente approvata con le modifiche e torni all'esame della Camera, e, dall'altro, perché ho ritenuto ragionevole la richiesta di poter riflettere ulteriormente sull'unico punto sollevato con qualche inquietudine dall'avvocatura e da alcune parti del Parlamento, sia dell'opposizione sia della stessa maggioranza, quello cioè della monocraticità.

Com'è stato qui ricordato, anche da parte di colleghi dell'opposizione, il tema della monocraticità è molto diverso da quello del giudice unico sul quale si registra un largo accordo. Per impedire che entrasse in funzione proprio quella parte sulla quale si richiede un supplemento di riflessione, non si poteva che adottare il decreto-legge, non c'era altra via. Aggiungo che questo decreto-legge è stato da me personalmente illustrato, nei

suoi contenuti fondamentali, in due audizioni successive alla Commissione giustizia della Camera e simmetricamente in un'audizione alla Commissione giustizia del Senato, per cui si tratta di un decreto che ha ricevuto una specie di legittimazione parlamentare, cioè la creazione di quel clima di collaborazione che, secondo me, deve sempre animare il Governo rispetto all'istanza parlamentare. Non è stata un'imposizione del Governo perché, in primo luogo, dal punto di vista del contenuto non c'era bisogno del decreto-legge per far entrare in funzione il giudice unico. Infatti, se il Governo non avesse adottato il decreto, sarebbe entrata in funzione tutta la riforma. Il decreto è servito ad eccettuare alcune parti dall'entrata in funzione, esattamente quelle parti richieste dall'opposizione.

In secondo luogo, vi è stato un rapporto costante tra il Governo ed il Parlamento. Nel merito del provvedimento che stiamo discutendo, non c'è dubbio che si possa depenalizzare molto di più. Al riguardo la mia opinione è nota poiché l'ho espressa ufficialmente in molte occasioni: io sono a favore di una depenalizzazione larghissima ma, nelle condizioni attuali, questo è il tipo di depenalizzazione politicamente possibile. In genere mi impegno solo nelle cose possibili, perché quelle impossibili rappresentano una perdita di tempo, anche se le ritengo giuste, credo però che questo sia un provvedimento importante proprio perché apre una via.

È un insieme, un pacchetto di provvedimenti che rappresenta una impostazione riformatrice complessiva, della quale deve andare fiera la maggioranza; ma poiché questi provvedimenti sono stati votati pressoché dall'intero Parlamento, ne deve andar fiero il Parlamento stesso, non il Governo. Il merito non è mio — i provvedimenti non sono stati varati da me — ma del precedente Governo; il mio dovere è quello di fare in modo che essi siano trasformati in legge.

In tal senso, accomunando — come mi sono sforzato di fare in questi sette mesi — il tema dell'efficienza con quello delle

garanzie, con le proposte di revisione costituzionale approvate dal Senato, ritengo che si possa discutere dei problemi della giustizia ed approvare i provvedimenti senza che la giustizia sia il luogo privilegiato dello scontro politico.

Abbiamo, infatti, il dovere di dare risposte ai cittadini italiani, non ai nostri rispettivi partiti o alle diverse parti politiche. In questo senso — ragionando diversamente dall'onorevole Marotta, della qual cosa mi dispiaccio — chiedo al Parlamento di approvare, in linea con quanto indicato dal relatore, il più rapidamente possibile e senza modifiche il provvedimento al nostro esame.

È vero che in astratto possono essere necessari tre giorni per correggere quella ineleganza contenuta nell'articolo 11; parliamo di un'ineleganza che, in quanto tale, non crea danni sostanziali. Tuttavia, poiché ci scontriamo ancora una volta contro una realtà diversa da come vorremo che fosse — ma che è pur sempre la realtà —, chiedo al Parlamento di approvare la proposta di legge senza modifiche affinché diventi, nell'interesse di tutti, legge dello Stato.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori (ore 17,27).

MICHELE GIARDIELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIARDIELLO. Signor Presidente, vorrei informare l'Assemblea di un grave fatto accaduto stamattina: il treno che riportava a casa i tifosi della Salernitana, partito da Piacenza ieri sera, si è incendiato nel tunnel che separa le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i cadaveri di quattro ragazzi morti carbonizzati. Vi sono stati anche venti feriti. La cosa più grave, tuttavia, consiste nel fatto che

episodi analoghi si sono verificati la settimana scorsa, sebbene con un bilancio meno drammatico.

Il gruppo dei democratici di sinistra ha presentato una interrogazione a risposta immediata al Governo, al ministro dell'interno e al ministro delle comunicazioni, per conoscere le cause della tragedia e quali misure di sicurezza si sarebbero dovute porre in essere per evitare l'incidente.

Le chiediamo, pertanto, signor Presidente, di trasferire questa richiesta di informazioni ai ministri competenti.

RAFFAELE MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, sono un deputato salernitano e sento, pertanto, il dovere di associarmi alle considerazioni del collega sulla tragedia accaduta e sull'interrogazione a risposta immediata presentata sulla questione.

Unisco, inoltre, il mio cordoglio personale a quello generale nei confronti dei familiari delle vittime dell'incidente.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, anche io sono un parlamentare di Salerno e stamattina ho vissuto in prima persona quanto è accaduto.

Ritengo che sia il caso di chiedere una informativa urgente al Governo circa le modalità con le quali quattro giovani hanno perso la vita in un episodio di per sé sconcertante.

Ho assistito personalmente a tutto quello che è accaduto, in quanto ero in partenza per Roma questa mattina alle 8 e mezza e sono stato testimone oculare di tutto ciò che è accaduto a Salerno. Tutto è stato così grottesco, certe cose che si sono verificate meritano una risposta che

soltanto il Governo probabilmente potrà fornire. Le chiedo quindi formalmente, signor Presidente, di interpellare il ministro dell'interno per verificare se sia in condizione di fornirci fin da oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, una prima informativa urgente.

PRESIDENTE. Onorevole Manzione, al momento non sono in grado di darle alcuna risposta. Esistono strumenti regolamentari che possono portare il Governo a ragguagliare il Parlamento in ordine ad eventi gravi come quello cui lei ha fatto riferimento: vi sono le interrogazioni a risposta immediata e le interpellanze urgenti.

Riferirò al Presidente della Camera la sua richiesta di informativa, che comunque lei stesso, onorevole Manzione, potrà rinnovare in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, la cui riunione è già prevista per domani.

Discussione del testo unificato dei progetti legge: Sbarbati; d'iniziativa del Governo; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri e Molinari ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (675-1873-2507-2891-3014-3081-B) (ore 17,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato d'iniziativa del deputato Sbarbati; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri e Molinari ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 675-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (16 minuti per ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 39 minuti;

forza Italia: 36 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 33 minuti;

comunista: 32 minuti;

democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

UDR: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 9 minuti; verdi: 7 minuti; CCD: 7 minuti; rifondazione comunista: 6 minuti; socialisti democratici italiani: 4 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 675-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, la Camera è chiamata ad occuparsi in terza lettura del disegno di legge n. 1873 presentato dal Governo che, unitamente ad altre proposte di legge, è stato approvato dalla Camera il 19 marzo dello scorso anno.

Come è noto, il testo al nostro esame si inserisce in un ampio contesto di interventi sul processo penale, nel quadro della riforma della giustizia penale minore, essenziale per restituire efficienza alle strutture giudiziarie. L'attribuzione al giudice di pace di una competenza anche in materia penale è funzionale ad una razionalizzazione del sistema basata sulla creazione di un doppio circuito giudiziario in cui i reati più gravi continueranno ad essere attribuiti alla competenza di magistrati appartenenti all'ordine giudiziario mentre quelli minori saranno affidati al giudice di pace. L'obiettivo della qualità del servizio giustizia comporta la necessaria riduzione del carico di lavoro che grava attualmente sugli uffici giudiziari e soprattutto su quello del pretore (che dal 2 giugno prossimo sarà il giudice unico di tribunale).

La riforma in esame si pone in stretta correlazione con la proposta, di cui abbiamo appena discusso, in materia di depenalizzazione, volta ad escludere dal circuito penale quelle fattispecie che non presentano più un particolare allarme sociale o che possono essere colpite più efficacemente e tempestivamente con la sanzione amministrativa.

Non può essere poi tralasciato l'effetto deflattivo che l'opera di depenalizzazione potrà produrre. In parallelo, dunque, si pone la riforma relativa alla competenza penale del giudice di pace, anch'essa diretta, con diversa gradazione rispetto alla proposta in materia di depenalizzazione, a produrre effetti deflattivi come pure ad assicurare un'adequata tutela per

reati cosiddetti bagatellari, che pur tuttavia appaiono al legislatore meritevoli di mantenere una sanzione di natura penale.

Giova ricordare quello che fu il risultato del nostro lavoro allorché approvammo in prima lettura il testo oggi in discussione. All'inizio, lo ricordiamo un po' tutti, o almeno noi che abbiamo lavorato su quel testo, le perplessità della Camera erano grandi: non si nutriva, cioè, grande fiducia nell'istituto del giudice di pace e si giudicava con qualche preoccupazione la possibilità di cognizione dei reati da parte di questo giudice onorario. Discutemmo molto e, tutto sommato, non potemmo negare che il legislatore, con la legge istitutiva del giudice di pace, aveva già approvato una delega della stessa natura, che, peraltro, il Governo ritenne all'epoca di non esercitare. La sintesi che si raggiunse in Commissione, e che è stata ampiamente approvata dall'Assemblea, portò all'arricchimento del disegno di legge del Governo al quale fu premesso un capo I con il quale in Commissione, grazie all'importante aiuto dei colleghi dell'opposizione, fu modificata la legge istitutiva del giudice di pace. In quest'opera di riforma il relatore ebbe l'ausilio importante di due colleghi che mi sembra giusto ricordare, in quanto dettero un apporto qualitativamente molto rilevante: mi riferisco ai colleghi Manzione e Marotta.

Avevamo pensato che, se vi era sfiducia nei confronti dell'istituto del giudice di pace, occorreva intervenire per tentare di professionalizzare questo magistrato onorario. Le strade erano due: da un lato, occorreva intervenire con una serie di norme che assicurassero una maggiore professionalità del giudice onorario, mentre dall'altro bisognava assicurare un adeguato trattamento retributivo perché ciò avrebbe consentito di ampliare la platea degli aspiranti giudici di pace rendendone migliore la selezione.

Il risultato della nostra discussione e dei nostri interventi normativi sta nel capo I che modifica, in modo innovativo, la legge 21 novembre 1991, n. 374. Questo capo comprende una serie di norme che ridisegnano completamente la disciplina

relativa al tirocinio del giudice di pace e modificano radicalmente quella relativa ai requisiti richiesti per la nomina (età, titoli di accesso alla funzione, aggiornamento, incompatibilità e trattamento economico).

Quanto previsto dal disegno di legge del Governo fu ricompreso, pertanto, nel capo II concernente la delega vera e propria. Si tratta di una delega semestrale, disciplinata per un verso con una norma molto precisa — i commi 1 e 2 dell'articolo 16 — che elenca tutti i reati che la Commissione, prima, e l'Assemblea, poi, ritengono di devolvere alla competenza del giudice onorario e, per l'altro, con il comma 3 dell'articolo 16 che prevede tre principi di delega per l'individuazione dei reati contenuti nella legislazione speciale da assegnare alla cognizione del giudice onorario. I tre principi possono essere sintetizzati nel modo seguente. Il primo riguarda i reati puniti con una pena detentiva non superiore a quattro mesi, con o senza pena pecuniaria congiunta; il secondo fa riferimento ai reati per i quali non vi sono particolari complessità interpretativa ovvero ai reati per i quali non occorrono particolari attività di indagine in relazione al loro accertamento; il terzo principio esclude la possibilità per il legislatore delegato di assegnare alla competenza del giudice di pace le violazioni finanziarie, ovvero i reati che non rientrano nelle materie di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella delega era altresì previsto — è questa la parte forse più importante, innovativa e rivoluzionaria — un particolare regime sanzionatorio e, per la prima volta nel nostro sistema penale, venivano inserite le sanzioni alternative immediatamente irrogabili da parte dell'autorità giudiziaria, in questo caso onoraria.

Veniva poi disciplinato un procedimento penale semplificato, ossia il processo dinanzi al giudice onorario, secondo criteri certamente molto innovativi.

Per il procedimento dinanzi al giudice onorario, la legge approvata qui alla Camera prevedeva — come principi di delega — tra i punti più importanti l'estensione

della perseguibilità a querela dei reati; l'introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto o di occasionalità della condotta; l'obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato; la previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno; lo svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari; la previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza fossero affidate di regola ad ufficiali di polizia giudiziaria, salva la facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale di intervenire direttamente ovvero di delegare sostituti. Veniva infine prevista l'appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, individuando il tribunale come giudice di appello.

Come ho ricordato, seppure in sintesi, il testo fu approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 1998.

Il Senato ha mantenuto sostanzialmente intatto il provvedimento, condividendo le opportunità dell'intervento e l'articolazione della proposta approvata dalla Camera.

Il Senato ha peraltro provveduto ad introdurre significative modifiche e integrazioni normative oltre che a numerose modifiche di natura esclusivamente formale. Tralascierò queste ultime e mi soffermerò, seppure in sintesi, sulle altre.

Quanto al capo I, all'articolo 5 è stata inserita la possibilità di permanere nell'ufficio del giudice di pace fino all'età di 75 anni, allorché il raggiungimento di questo limite di età fosse reso necessario dalla conferma per il successivo quadriennio; è stata altresì prevista dal Senato la possibilità di un terzo quadriennio, anche se non in continuità con i due precedenti.

All'articolo 6 è stata inserita l'incompatibilità da parte dei giudici di pace di assumere le difese di parti nei successivi gradi di giudizio allorché la causa provenga comunque, in primo grado, dal giudice di pace.

All'articolo 11 è stata riscritta la disciplina relativa alla composizione del consiglio giudiziario chiamato ad occuparsi delle vicende di carriera ed istituzionali del giudice di pace ed è stata inserita la modifica nel senso che il consiglio giudiziario, che ha una composizione integrata da rappresentanti dell'avvocatura, allorché debba occuparsi di giudici di pace deve essere composto da avvocati non facenti parti dello stesso circondario del giudice di pace.

All'articolo 12 — norma importante — è stata prevista una indennità di 70 mila lire per udienza e di 110 mila lire per ogni sentenza civile e penale redatta. Questa è una significativa integrazione delle attuali indennità spettanti al giudice di pace.

All'articolo 13 è stata prevista una disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e all'articolo 14 è stata inserita una disciplina limitativa delle incompatibilità, da riferire solamente ai giudici di pace operanti nella provincia di Bolzano.

Nel capo II, all'articolo 17, è stato previsto un regime sanzionatorio parzialmente diverso da quello approvato dalla Camera, perché sono state inserite maggiori precisazioni dei limiti massimi delle sanzioni erogabili da parte del giudice di pace.

All'articolo 18, per quanto riguarda il procedimento davanti al giudice di pace, è stata inserita una parte molto innovativa, del tutto condivisa dal relatore — ma, alla fine, anche dalla Commissione — in cui si prevede per i reati perseguibili a querela un procedimento ancor più semplificato, con la possibilità altresì della citazione diretta dell'imputato ad iniziativa delle parti offese davanti al giudice di pace.

L'articolo 19 riguarda la modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, peraltro coerente con le modifiche adottate in precedenza. Il nuovo testo propostoci dal Senato è del seguente tenore: « Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non

luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ».

Il Senato ha altresì introdotto un capo III nel quale è stata aggiunta una serie di articoli relativi a norme di coordinamento e di attuazione, per il quale è previsto un regolamento che il Governo è chiamato ad adottare entro il termine di 180 giorni. Sono state altresì introdotte norme transitorie in materia di nomina e di conferma del giudice di pace, nonché la loro proroga.

È stata introdotta inoltre una disciplina transitoria delle nuove incompatibilità disposte con il nuovo testo. Si fissa un limite numerico (4 mila unità) per i giudici di pace operanti al momento dell'applicazione della normativa. Vi è poi una disciplina dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, per i quali si prevede che, allorché essi siano in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi siano immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

Siamo ora alla terza lettura del provvedimento e con riferimento alle modifiche che ho appena sintetizzato la Commissione propone all'Assemblea l'eliminazione all'articolo 6 del termine « abitualmente », la soppressione all'articolo 12 dell'indennità finanziaria che era stata riconosciuta dal Senato e, contestualmente, l'ulteriore aumento degli elementi di retribuzione del giudice di pace, che vengono portati ad 80 mila lire per ogni udienza (con un limite massimo di dieci udienze civili e dieci udienze penali) ed a 120 mila lire per quanto riguarda l'indennità che viene erogata per ogni sentenza scritta e depositata. Voglio ricordare che il trattamento economico complessivo dei giudici di pace in questi ultimi tempi, giustamente, per quanto abbiamo appena osservato, è stato oggetto di molta attenzione ed in ogni occasione è stato incrementato, anche se, allo stato, affidando questi incrementi ad una serie di provve-

dimenti di legge che stiamo per approvare definitivamente. Mi sembra sia giusto ricordare che in questo momento è all'esame del Senato in seconda lettura il provvedimento noto come legge Carotti, nel quale abbiamo previsto, anche su iniziativa governativa, il riconoscimento di un'indennità per i decreti ingiuntivi e per i coordinatori degli uffici di pace più importanti.

È stato poi eliminato l'articolo 14 relativo alla provincia di Bolzano, laddove il Senato aveva previsto di limitare i casi di incompatibilità per i giudici di pace operanti in quella provincia, attesa la specificità della provincia medesima.

Per quanto riguarda il capo II, la Commissione propone all'Assemblea di precisare ulteriormente i limiti sanzionatori previsti dall'articolo 17, che il giudice di pace dovrà poi applicare, nonché una nuova norma di copertura all'articolo 28, resasi necessaria per le modifiche di cui ho appena parlato.

Come considerazioni conclusive, mi sembra si tratti di un buon testo che contiene principi molto innovativi e molto importanti. La riforma è rilevante ed essenziale per le argomentazioni svolte a proposito del provvedimento sulla depenalizzazione; si tratta dell'ulteriore gamba necessaria per tenere in piedi la riforma del giudice unico. Su tale figura si sono concentrate, puntualmente, le critiche di una parte dell'avvocatura, che penso siano del tutto immeritate.

Mi auguro che gli emendamenti dei colleghi non siano numerosi e, comunque, che non stravolgano il testo pervenuto dal Senato. Il provvedimento dovrà necessariamente essere sottoposto alla quarta lettura, ma se faremo opera di razionalizzazione e di miglioramento del testo, più o meno nei limiti proposti dalla Commissione, penso che in sede di quarta lettura il Senato potrà pervenire rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento, che auspichiamo attesa la sua importanza nell'ambito della riforma del giudice unico di primo grado (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci occupa torna al nostro esame in terza lettura, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato. Si tratta di innovazioni rilevanti e significative le quali, tuttavia, non incidono sull'originario impianto e sulle linee fondamentali della riforma, il cui nucleo centrale è tuttora costituito dall'attribuzione al giudice di pace di una sfera di competenze in materia penale.

È appena il caso di ribadire in questa sede la notevole importanza di siffatta scelta in una condizione nella quale, come è stato già detto, il contenzioso penale che grava sugli uffici della magistratura ordinaria soverchia la potenzialità degli uffici stessi sia per il numero dei procedimenti, sia per i ritardi che una serie di reati legati a situazioni di microconflittualità, di lieve pericolosità o di facile valutazione delle prove provoca sulle strutture giurisdizionali.

Certo, l'attribuzione di una competenza penale postula un'altissima professionalità in chi deve ricoprire la carica in questione, atteso che è assolutamente evidente che giustizia penale minore non significa giustizia di rango inferiore. Da qui la necessità di intervenire sulla selezione e sulla formazione dei giudici di pace, di esaltarne la terzietà e, soprattutto, di prevedere un congruo periodo di tirocinio prima della nomina. Queste esigenze sono state puntualmente condivise dall'altro ramo del Parlamento che, anzi, ha provveduto ad integrare la disciplina del tirocinio inserendo tra gli scopi dei corsi teorico-pratici che l'aspirante deve frequentare anche l'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiet-

tivo della conciliazione tra le parti. Infatti, la conciliazione resta la principale meta del giudice di pace, sul quale incombe l'obbligo di procedere al conseguenziale tentativo relativamente agli aspetti riparatori e risarcitori derivanti dal reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione.

Accanto all'acquisizione di conoscenze e tecniche di ordine teorico-pratico, il Senato ha inteso valorizzare al massimo l'esperienza specifica ed è per questo motivo che si è deciso di mantenere, tra i requisiti per la nomina, il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, che era stato escluso dalla Camera per coloro che avevano esercitato funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione. Invero, la delicatezza delle funzioni che il giudice di pace è chiamato ad esercitare esige una competenza specifica che non è garantita dallo svolgimento di funzioni dirigenziali in branche amministrative diverse dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie.

Nonostante il contrario parere espresso dal Governo nella sede referente, va condivisa l'elevazione a tre anni, decisa dal Senato, del limite temporale, precedente la nomina, entro il quale non devono essere state ricoperte particolari cariche pubbliche elettive, ecclesiastiche ed in partiti politici.

La Commissione, al contrario, non ha inteso approvare le modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. In effetti, si è ritenuto che l'attività professionale per imprese di assicurazione o banche dovesse rilevare per quel che riguarda l'incompatibilità, non solo se svolta dall'interessato alla nomina, ma anche dal coniuge, dal convivente, dai figli o dai fratelli.

Correlativamente, pur approvandosi l'estensione dell'ambito dei soggetti che, esercitando la professione forense in un circondario, impediscono ad un aspirante di svolgere le funzioni di giudice di pace nel circondario stesso, sono state respinte la restrizione delle ipotesi di incompatibilità al solo caso dell'esercizio abituale della professione e la conseguente irrile-

vanza della occasionale assunzione di difese innanzi agli uffici giudiziari della medesima circoscrizione.

Molto opportunamente, poi, si è provveduto a sopprimere l'articolo 14 con il quale il Senato, in palese violazione del principio di terzietà del giudice, disponeva, per la provincia di Bolzano, la deroga alle ordinarie regole sulla incompatibilità.

Per completezza di esposizione è d'uopo segnalare, altresì, che la Commissione, con riferimento alle ipotesi di lesioni personali colpose di cui all'articolo 16, ha voluto eliminare, per l'esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale, l'incomprensibile requisito della durata della malattia per non meno di venti giorni, preferendo, invece, statuire la inclusione nella superiore competenza del giudice togato per le lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sono inoltre apparsi eccessivi i limiti di durata delle sanzioni alternative alla detenzione di cui all'articolo 17 i quali, pertanto, sono stati opportunamente dimezzati.

Parimenti, non è sembrata del tutto in linea con la filosofia dell'accusatorio europeo, alla quale, nonostante le numerose modifiche, la disciplina codicistica è tuttora improntata, la inclusione degli avvocati presenti in aula tra i soggetti ai quali il procuratore della Repubblica presso il tribunale può delegare le funzioni di pubblico ministero in udienza. Si tratta di una inaccettabile frammistione di funzioni e, d'altro canto, il permanere della necessità di una delega ad opera del capo dell'ufficio requirente in luogo della diretta investitura da parte del giudice, avrebbe reso concretamente inattuabile *in parte qua* la previsione in disamina che, dunque, è stata opportunamente abolita.

Particolare attenzione merita la previsione dell'articolo 17 che, modificando il terzo comma dell'articolo 593 del codice penale, sancisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati per i

quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. La portata della disposizione è fortemente innovativa e, a mio parere, pienamente condivisibile, se non altro per i positivi effetti di deflazione che potranno essere ottenuti relativamente alle impugnazioni.

Peraltro, il Senato ha recepito i rilievi di costituzionalità che forza Italia aveva prospettato in occasione della prima lettura, estendendo a tutti i processi una norma che prima era prevista esclusivamente nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

Risultano invece del tutto insoddisfacenti, nonostante i miglioramenti raggiunti, le previsioni in tema di trattamento retributivo dei giudici di pace. In proposito, va ricordato che il Senato aveva stabilito di attribuire ai predetti magistrati onorari, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, una indennità giudiziaria non superiore a lire 15 milioni annui *pro capite*. Il Governo, tuttavia, ha particolarmente insistito sulla necessità di sopprimere la disposizione anzidetta allegando opinabili argomentazioni, basate sulla mancanza di copertura finanziaria, e restando assolutamente indifferente alla esigenza, ormai ineludibile, di rispettare anche nei riguardi degli altri magistrati onorari e non solo dei giudici di pace, quella equità del trattamento retributivo che è stabilita per tutti i lavoratori dall'articolo 36 della Costituzione.

Eppure, pochi mesi addietro lo stesso Governo aveva spinto per l'approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 411, recante il completamento della disciplina del giudice unico di primo grado e ben diverse indennità di maggiore entità.

Forza Italia è pienamente consapevole della delusione e del disagio dei giudici di pace e seriamente paventa non solo il rallentamento, ma addirittura anche una grave involuzione strutturale e funzionale nell'espletamento di una attività giudiziaria particolarmente apprezzata dai citta-

dini, sulla quale lo stesso Governo e la maggioranza che lo sostiene confidano particolarmente per il positivo esito della rivoluzione epocale ormai imminente. Per tale motivo, nella sede referente abbiamo a lungo osteggiato le pressioni del Governo che, per la solita carenza di risorse finanziarie, adombrava persino la necessità di escludere le declaratorie di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela dal novero delle sentenze retribuibili, obliterando che tale soluzione avrebbe pregiudicato in maniera irreparabile l'utile esercizio della funzione conciliativa nel campo penale.

L'attuale formulazione della norma — che fissa la misura delle indennità in lire 80 mila per ogni udienza ed in lire 120 mila per ogni verbale di conciliazione ovvero per ogni sentenza che definisce il processo — nonché il mantenimento della deroga alla disciplina del cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati sono frutto della resistenza, della mediazione dell'azione di stimolo svolta in comitato ristretto ed è stata accettata dal mio partito solo dopo l'annuncio della imminente predisposizione di un progetto governativo teso al riordino ed alla perequazione dei diversi trattamenti retributivi attualmente vigenti per le diverse magistrature onorarie.

Siffatto impegno ed il mantenimento delle disposizioni riguardanti l'inquadramento nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione, per i quali forza Italia si è a lungo battuta, permettono di giudicare positivamente nel suo complesso un provvedimento che, altrimenti, dovrebbe formare senz'altro oggetto di astensione se non di sfavorevoli valutazioni (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo assolvere il grato compito di ringraziare il relatore per aver svolto un lavoro di perfezionamento e di

progressiva formazione di uno di quei provvedimenti che si iscrivono nel processo riformatore attraverso integrazioni normative, scelte strategiche e innovazioni significative che consentono di raggiungere alcuni risultati che, se non sono epocali, rivestono un grande significato per la giustizia del duemila.

Credo che sia innegabile il significato principale, al di là di alcune modifiche che sono state il frutto di un dibattito svolto all'interno della Commissione che ci obbliga ad una ulteriore lettura che, in questo caso, è certamente opportuna perché finisce per incidere su aspetti molto significativi che riguardano la formazione e la verifica di professionalità di coloro che avranno accesso alla magistratura del giudice di pace.

In linea generale, la diffidenza che ha accompagnato la proposta di legge fin dal suo sorgere e via via lungo il suo cammino naturalmente si iscrive in una diffidenza complessiva che riguarda qualunque tipo di magistratura che non abbia un aggancio nella magistratura ordinaria, però la gradualità con la quale la maggioranza, con il contributo dell'opposizione, è intervenuta va vista con grande favore.

La depenalizzazione di cui abbiamo discusso poco fa e che ha operato una selezione discreta tra il penalmente rilevante, il penalmente neutrale e, comunque, il penalmente irrilevante pur se meritevole di attenzione sotto il profilo della sanzione amministrativa trova qui una soluzione mediata. Infatti, siamo di fronte alla necessità di intervento del diritto penale e quindi della sanzione che ad esso è propria, attraverso la utilizzazione, sotto il profilo sanzionatorio, di misure alternative che attuano o disegnano il percorso di fantasia futura del legislatore di arrivare alla personalizzazione della pena. Noi siamo abituati a ricorrere ad alcune categorie piuttosto datate che forse hanno avuto fortuna anche per la possibilità di modulare in giorni, mesi e anni la reclusione o l'arresto e la pena pecuniaria, naturalmente,

per la elasticità che veniva utilizzata per formare il giudizio di sintesi della sentenza.

Noi abbiamo ora una magistratura dotata di garanzie (vi è stata anche una precedente proposta di legge sui limiti di età che non ha trovato il favore della II Commissione in prima lettura e che viene confermata oggi) che ci consente, invece, di arrivare ad una qualificazione selettiva delle figure di reato che, in qualche modo, possono essere affidate alla competenza in materia penale del giudice di pace. Anche qui il criterio seguito non è stato semplificato, facendo riferimento soltanto alla quantità della pena, ma — devo dire che il relatore ha fatto opera veramente meritoria — si è cercato di rinvenire all'interno della modalità tipiche dei reati quali fossero quelli che, attraverso una minore difficoltà di indagine, consentissero un giudizio non semplificato. Non si tratta di reati « figli di un dio minore » ma di reati che hanno una valenza di aggressività rispetto al bene protetto dalla norma che è ritenuto sufficientemente garantito attraverso l'adizione del giudice di pace.

Tutte le fattispecie, quindi, sono state valutate e vi sono state delle esclusioni anche nel corso della terza lettura avvenuta alla Camera (mi riferisco, per esempio, alle lesioni personali colpose che venivano ricordate). Inoltre, l'introduzione della possibilità di intervento su reati che vengono puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, nonché di reati che hanno una particolare facilità dal punto di vista interpretativo, completa naturalmente un quadro che ci consente di iscrivere nel codice genetico della riforma complessiva anche il provvedimento in discussione. Tutte le altre osservazioni svolte dal relatore sono da noi condivise ed il mio gruppo non farà mancare il suo sostegno al provvedimento, che è stato sufficientemente ponderato ed ha trovato una sintesi normativa che, anche se certamente tutto è perfezionabile, consideriamo il miglior punto di avanzamento rispetto ad una legislazione che pretenda di utilizzare strumenti moderni ed europei, anche di modulazione della

pena, che altrimenti probabilmente resterebbe troppo semplificata nella brutalità soltanto delle categorie conosciute.

Confermo quindi l'appoggio del mio gruppo parlamentare al provvedimento in esame, segnalando la stessa esigenza che veniva sottolineata dal relatore: quella che il corpo emendativo non sia tale da imporre un ulteriore significativo rallentamento, tenendo conto che il progetto di legge dovrà comunque tornare al Senato per un'ulteriore lettura; sarebbe quindi bene che il testo venisse inviato al Senato in una veste che non meriti un ulteriore ripensamento da parte dell'altra Camera (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 675-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, prendo atto dell'ampia condivisione espressa dai gruppi parlamentari sul provvedimento in esame e vorrei aggiungere due osservazioni sull'intervento del collega Gazzilli per quanto riguarda il trattamento retributivo dei giudici di pace.

Il Governo ha compiuto un grande sforzo nella direzione di un riconoscimento di giusti ed adeguati livelli di reddito per il lavoro svolto dai giudici di pace; per le ragioni che abbiamo in precedenza sviluppato, siamo convintissimi che un trattamento economico adeguato consenta una migliore selezione dei giudici onorari e questo non può che risolversi in un beneficio per il sistema giudiziario nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda la giustizia che viene affidata alla cognizione del giudice di pace. In questo momento, peraltro, non era possibile fare di più: il riconoscimento

dell'indennità giudiziaria avrebbe innescato una serie di rincorse da parte dei vari giudici onorari ancora presenti nel nostro sistema. Occorre riconoscere — mi sembra difficile negarlo — che comunque, attraverso questa riforma, al giudice di pace viene assicurato un livello retributivo che non sarà inferiore a quello del giudice di tribunale nel primo triennio, allorché il giudice di pace svolga una quantità di lavoro medio: direi che questo è già un obiettivo importantissimo, posto che attualmente, invece, nel nostro paese, il giudice di pace viene retribuito con una somma mensile assolutamente insufficiente, anche quando svolge il proprio lavoro nel modo migliore sotto l'aspetto dell'impegno quantitativo.

Osservo altresì che molto spesso la politica esprime un fortissimo cinismo, giacché è relatore su questo provvedimento lo stesso deputato che per primo propose in questo ramo del Parlamento una significativa integrazione dei redditi del giudice di pace: basta consultare gli atti parlamentari per rilevare che una delle prime proposte di legge del mio gruppo parlamentare (primo firmatario ero proprio io) chiedeva di integrare i trattamenti retributivi dei giudici di pace e di riconoscere le indennità per i decreti ingiuntivi e per le funzioni di coordinamento dei giudici di pace nei grandi uffici. Il gruppo parlamentare, il deputato che aveva avanzato questa proposta, oggi propone altresì di cassare quell'indennità giudiziaria. Altri raccolgono la bandiera e portano avanti la battaglia dei giudici di pace per una migliore retribuzione; penso che, comunque, vadano riconosciuti la serietà e l'equilibrio delle nostre proposte che sono assolutamente estranee ad atteggiamenti populistici e demagogici. Noi lavoreremo, la maggioranza lavorerà perché il trattamento della magistratura onoraria sia sempre più qualificato, anche sotto l'aspetto del riconoscimento retributivo.

Siamo coscienti, peraltro, che oggi con il provvedimento in discussione si compie

un passo molto importante, tale da poter essere accettato dai 4 mila giudici onorari operanti nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

OLIVIERO DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Disposizioni in materia finanziaria e contabile (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4354-quinquies-B)
(ore 18,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 4354-quinquies-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

forza Italia: 1 ora e 8 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 1 minuto;
popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 50 minuti;

comunista: 30 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

UDR: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 13 minuti; verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4354-quinquies-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Solaroli.

BRUNO SOLAROLI, *Relatore*. Signor Presidente, per cortesia mi avverta quando il tempo a mia disposizione sarà esaurito.

PRESIDENTE. Lei ha a disposizione venti minuti di tempo, compresa la replica.

BRUNO SOLAROLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per diversi anni ci siamo trovati di fronte ad un rito che non era finto perché era l'espressione di un impegno realmente sofferto: alla fine di ogni sessione di bilancio nessuno si dichiarava soddisfatto, tutti ponevano il problema di avviare una fase di cambia-

mento. Certo, gli strumenti che abbiamo adoperato fino ad oggi hanno determinato anche dei risultati, nel senso che in questi anni si è riusciti a realizzare le condizioni per le quali l'Italia, fin dall'inizio, ha potuto partecipare alla costruzione di questa nuova fase europea. Si è trattato, tuttavia, di un lavoro faticoso e complesso, che ha creato anche tensioni non positive tra le forze politiche e che non ha contribuito a rendere il lavoro parlamentare più virtuoso.

Per alcuni anni si è cercato di fornire risposte o, meglio, si è tentato di farlo ricorrendo a modifiche parziali — in presenza di condizioni sfavorevoli — per un accordo politico generale. Tuttavia, esse non hanno risolto i punti sostanziali; mi riferisco all'espunzione delle deleghe dal collegato di sessione, all'opera di precisazione ulteriore dei contenuti dello stesso collegato. Di fronte al fatto che non siamo ancora arrivati ad un approdo almeno parzialmente soddisfacente rispetto alle lagnanze che tutti abbiamo manifestato in questi anni, in questa occasione la Commissione bilancio ha deciso di tentare di porre mano ad una operazione più radicale di revisione degli strumenti. Si è trattato di un lavoro difficile e complesso che ha richiesto ricerca, studio, approfondimento, definizione di proposte, ripetute discussioni delle stesse, ma credo che siamo arrivati ad un risultato importante. Il risultato è un documento globale, unitario dell'intera Commissione bilancio e sul quale si è raggiunta un'intesa con la Commissione bilancio del Senato: voglio rimarcarlo, perché è un elemento estremamente significativo.

Si tratta, quindi, di un risultato nato e costruito per volontà comune. Voglio rivolgere un apprezzamento e un ringraziamento ai componenti della Commissione bilancio e, in particolare, alle forze di opposizione, di minoranza. Rivolgo un ringraziamento anche ai senatori della Commissione bilancio che hanno lavorato con noi e ai servizi della nostra Commissione bilancio e della Camera, senza il cui

qualificato apporto forse oggi non saremmo nelle condizioni di affrontare questo provvedimento.

A questi risultati, tuttavia, credo ci abbia portato anche un'altra motivazione: ritengo, cioè, che ormai si sia preso atto da parte di tutti che siamo in una situazione nella quale si registra un cambio di fase, almeno parziale, anche per quanto riguarda i contenuti che devono essere compresi nelle politiche economiche e finanziarie del Governo e del Parlamento. Negli anni passati la priorità largamente prevalente, se non esclusiva, è consistita nel fatto che si doveva lavorare per ottenere il risanamento della finanza pubblica al fine di acquisire le condizioni per l'accesso all'euro. Oggi, dopo che si sono centrati gli obiettivi di Maastricht, tenendo conto anche del perdurante andamento dell'economia italiana, più difficoltoso rispetto a quello di gran parte degli altri paesi europei, e considerando anche che lo stesso risanamento può trovare alimento in una politica di espansione, di crescita e di sviluppo del paese, si è diffusa l'opinione comune che occorra dare spazio, senza perdere la contestualità del consolidamento del risanamento e delle politiche di stabilità, ad una politica di sviluppo del paese, in particolare del Mezzogiorno e dell'occupazione.

Credo che anche su questo piano abbiamo fatto un lavoro serio, concreto e molto ampio, fino ad arrivare alla stesura di un rapporto sul Mezzogiorno che ha già suscitato grande interesse, ha raccolto consensi ed è diventato un elemento utilizzato anche in altre sedi per costruire proposte politiche riguardanti il Mezzogiorno d'Italia.

Si tratta di un rapporto che si fonda su un'analisi aggiornata del Mezzogiorno e sulla definizione degli assi strategici delle politiche di intervento, che pone un problema di innovazione nelle procedure di discussione anche rispetto alle politiche per il sud. A questo punto è nato l'intreccio fra i due lavori: da un lato, la ricerca e l'impegno per riformare l'intero ciclo di bilancio; dall'altro, quello per trovare e mettere insieme una metodolo-

gia che consentisse di affrontare i problemi dello sviluppo, in particolare quelli del sud, con strumenti e procedure più adeguati rispetto a quelli utilizzati fino ad oggi.

Il documento interviene, quindi, sui tempi, sulle procedure, sugli strumenti e sul sistema informativo, anche nel rapporto all'interno del Parlamento e fra Parlamento e Governo. Abbiamo cercato anche di distinguere gli elementi di intervento che rendevano necessari provvedimenti legislativi da quelli che comportavano correzioni regolamentari o da quelli che richiedevano nuovi comportamenti, in modo particolare da parte del Governo; accanto a ciò, sono state individuate questioni che potevano essere definite con decisioni immediatamente operative. Oggi credo di poter dire con soddisfazione che tutta la « tastiera » è attivata.

Per quanto riguarda le modifiche del regolamento, proposte dalla Commissione bilancio e connesse a questa operazione di riforma, esse sono all'attenzione della Giunta per il regolamento. La prima proposta viene giudicata da noi soddisfacente. Nel corso della settimana avranno luogo alcuni incontri significativi, ma dichiaro subito che siamo aperti a raccogliere suggerimenti e proposte purché siano nel senso indicato unitariamente dalla Commissione bilancio.

Lo stesso discorso vale per i comportamenti. La Commissione ha deliberato un documento che riprende sul piano metodologico i rapporti tra documento di programmazione economica e finanziaria e politica per il Mezzogiorno. Io proporrò al Comitato dei nove di presentare in aula quel documento sotto forma di ordine del giorno per dare più forza alla decisione parlamentare.

Oltre alla questione riguardante più strettamente il provvedimento in esame, ve ne sono altre in via di sviluppo. Mi riferisco all'ulteriore approfondimento circa l'adozione di politiche a favore del Mezzogiorno. Esaurita questa fase, ne apriremo una nuova il cui tema centrale sarà il rapporto tra il bilancio di competenza e quello di cassa. Un altro tema

importante è quello dei flussi formativi, relativamente ai quali abbiamo già avanzato le nostre proposte per quanto riguarda l'organizzazione interna della Camera sulle quali ci auguriamo di avere una risposta il più rapidamente possibile. Le altre tematiche sulle quali stiamo discutendo con il Governo riguardano lo schema di bilancio sintetico a legislazione vigente, la composizione degli strumenti informativi permanenti da parte del Governo. Tutto ciò ovviamente deve essere visto all'interno di una logica, quella per cui la produzione dei flussi rimanga esterna, anche se permane l'esigenza che la Camera abbia un'informazione più tempestiva, completa ed organica e nello stesso tempo possa disporre di una strumentazione di lettura critica delle informazioni stesse. La nostra intenzione è quella di portare avanti tutto questo lavoro e di chiuderlo il più rapidamente possibile in una linea — lo dico a titolo personale ma penso di interpretare le intenzioni di tutti — volta a produrre risultati e a tenere costantemente aperta la verifica dei risultati stessi per apportare gli eventuali aggiustamenti.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento in discussione, esso interviene sui tempi della sessione di bilancio spostando la data di presentazione del documento di programmazione economica e finanziaria dal 15 maggio al 30 giugno. Sono due le motivazioni che ci hanno indotto a proporre questo spostamento. La prima è che avviciniamo di più l'indicazione programmatica ed il momento della decisione sugli interventi operativi concreti; la seconda è che la data del 30 luglio — tenendo conto che l'Istat fornisce i dati il 30 giugno — ci consente una previsione più attendibile perché costruita su dati più certi e più recenti rispetto a quelli che possono essere forniti il 15 maggio. Si propone altresì di spostare al 30 settembre la presentazione del bilancio a legislazione vigente, quindi unitamente al bilancio programmatico e alla manovra che deve riguardare risanamento e sviluppo.